

LA GIURISDIZIONE PENALE

Chi esercita la giustizia penale?

La giurisdizione penale è esercitata, in primo grado dal Tribunale e dal Giudice di Pace, in secondo grado dalla Corte di appello e dal Tribunale (per le cause decise in primo grado dal Giudice di Pace). Una sezione speciale del Tribunale costituisce la Corte di Assise, cui è attribuita una specifica competenza per i delitti più gravi, indicati dall'art. 5 del Codice di procedura penale. È composta da un magistrato di Appello, che la presiede, da un magistrato di Tribunale e da sei giudici popolari. Organo di legittimità è la Corte di Cassazione in materia penale.

Quali sono le competenze della Corte di Appello penale?

Ha sede in ogni capoluogo di distretto e comprende più circondari; è organo collegiale e si articola in sezioni. Ha competenza a giudicare sulle impugnazioni avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento appellabili dal Tribunale in sede dibattimentale, nonché sulle sentenze pronunciate, per quanto di competenza, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Giudice dell'udienza preliminare. Nell'ambito della Corte di Appello è istituita una apposita sezione, la Corte di Assise di Appello, che ha competenza sugli appelli avverso sentenze pronunciate dalla Corte di Assise e dal Giudice per le indagini preliminari, per reati di competenza della Corte di assise. Presso ogni Corte di Appello è altresì istituita una Sezione per i minorenni, competente per le impugnazioni avverso le sentenze di primo grado della magistratura minorile.

Quali sono le funzioni del Pubblico Ministero?

Presso i tribunali, compresi quelli per i minorenni, e le Corti di appello è costituito l'Ufficio del pubblico ministero, le cui funzioni sono svolte dal Procuratore della Repubblica. Quest'ultimo dirige e svolge le indagini preliminari anche avvalendosi dell'attività della polizia giudiziaria ed inizia l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (infondatezza della notizia di reato o non esercitabilità dell'azione penale).

L'azione del Pm è sottoposta al controllo del Giudice per le indagini preliminari (Gip); al termine della fase delle indagini (fase procedimentale), il PM stesso formula richiesta, nelle forme previste dalla legge, di archiviazione o di rinvio a giudizio. Nel momento in cui il processo ha inizio, il PM assume un ruolo di parte davanti al giudice in posizione di parità dialettica con la propria controparte.

Innanzitutto al Giudice di Pace in sede penale, non essendo previsti autonomi uffici di procura, le funzioni del PM sono svolte dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per circondario.

Nei procedimenti di impugnazione le funzioni del Pubblico Ministero sono svolte dal Procuratore generale presso la Corte di Appello il quale svolge anche una attività di coordinamento dei PM del proprio distretto per indagini collegate riguardanti reati di particolare gravità.

Presso la Corte di Cassazione è costituita una Procura generale.

Cosa si intende per incidente probatorio nel procedimento penale?

In presenza di talune ipotesi previste dalla legge, la regola generale secondo la quale la prova raccolta deve essere formata solo durante il dibattimento ammette una eccezione che prende il nome di "incidente probatorio"; esso può essere richiesto sia dal PM che dalla difesa ed avere luogo in sede di indagini preliminari o anche di udienza preliminare.

Quando si ritiene, infatti, che la prova individuata non sia rinviabile e, pertanto, non possa essere prodotta per la data del dibattimento (ad esempio in caso di testimonianza di persona gravemente malata), si chiede di anticipare l'acquisizione della prova stessa affinché possa mantenere il suo valore fino alla fase del giudizio.

Un particolare caso in cui è previsto l'incidente probatorio si ha quando, in presenza di reati di violenza sessuale e di prostituzione e pornografia minorile, è necessaria la testimonianza di un minore di anni sedici.

La richiesta di archiviazione da parte del PM

Nei casi in cui la notizia di reato si sia rivelata infondata, oppure manchi una condizione di procedibilità, oppure il reato sia estinto, o il fatto non sia previsto dalla legge come reato o, infine, gli autori del reato siano rimasti ignoti ed, in genere, gli elementi acquisiti non sono ritenuti idonei a sostenere l'accusa in giudizio, si procede, su richiesta del PM, ad archiviazione che pone termine al procedimento.

L'avviso della richiesta è notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Attenzione! Tale richiesta è di fondamentale importanza poiché rappresenta il primo vero presupposto per presentare l'opposizione in caso di richiesta di archiviazione.

Contro l'archiviazione la persona offesa dal reato può presentare opposizione nel termine di **dieci giorni** dalla notifica per richiedere la prosecuzione delle indagini indicando, a pena di inammissibilità, i relativi elementi di prova. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato, ricorribile per Cassazione quando è stato adottato violando il diritto di informativa e di intervento della persona offesa (che ad esempio aveva chiesto di essere avvertita in caso di richiesta di archiviazione per opporsi e, al contrario, non ha ricevuto alcuna notifica).

Imputazione ed inizio dell'azione penale

Quando, al termine delle indagini preliminari, non si procede ad archiviazione, viene formulata l'imputazione e si dà luogo all'inizio dell'azione penale nei confronti della persona indagata che assume da questo momento il ruolo di imputato. L'imputazione, con la quale inizia la fase del processo, comporta un rinvio a giudizio, che può essere ordinario o speciale; in taluni casi determinati dalla legge è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del PM.

L'iter ordinario del processo penale

L'iter ordinario del processo si svolge attraverso le distinte fasi dell'udienza preliminare e del dibattimento.

A conclusione delle indagini preliminari e con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, si può tenere, davanti al Gup, l'udienza preliminare.

All'udienza partecipano necessariamente le parti e, nel corso dell'udienza, l'imputato ha l'opportunità di ribattere davanti al giudice le accuse del PM.

Per tale motivo, la recente normativa (Legge n. 479/99) ha uniformato l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti nell'udienza preliminare a quanto previsto nel dibattimento prevedendo, ad esempio, il rinvio dell'udienza in caso di mancata presentazione dell'imputato per assoluta impossibilità, caso fortuito o di forza maggiore ed ogni altro legittimo impedimento.

La recente normativa, alla luce di quanto previsto dall'istituzione del Giudice unico, ha stabilito che si fa sempre luogo all'udienza preliminare per i reati di competenza del rito collegiale, mentre per quelli di competenza del rito monocratico si ha l'udienza preliminare solo nei casi non sia prevista la citazione diretta a giudizio così come richiesto tassativamente per determinate tipologie di reato. Non è invece prevista l'udienza preliminare nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace.

Quando il Gup ritiene di poter decidere allo stato degli atti, senza ulteriori integrazioni di indagine, emette sul merito dell'imputazione decreto che dispone il giudizio ordinario ovvero sentenza di non luogo a procedere.

Ai sensi della normativa che ha introdotto il giudice unico è previsto che non può svolgere l'udienza preliminare come Gup il magistrato che, per lo stesso procedimento, ha svolto in precedenza le funzioni di giudice per le indagini preliminari per effetto in tale caso della incompatibilità tra funzione di Gip e di Gup.

Il giudizio ordinario in pubblico dibattimento

Al di fuori dei casi in cui il procedimento possa concludersi con uno dei "riti alternativi" di seguito indicati, la conclusione dello stesso avviene normalmente con il giudizio ordinario in pubblico dibattimento. Con la riforma del codice di procedura penale avvenuta nel 1989, il giudice non è a conoscenza dei risultati delle indagini svolte dal PM, salvo particolari eccezioni, quali quelle inerenti l'incidente probatorio dove l'assunzione delle prove non può essere rinviata.

Davanti al giudice, secondo i principi della oralità, pubblicità e parità dialettica tra le parti, sia l'accusa che la difesa propongono le prove raccolte, presentano i loro testimoni, espongono i fatti.

Il giudice è chiamato a valutare i fatti sulla base di un pubblico contraddittorio, dove accusa e difesa sono posti sullo stesso piano, nell'intento di garantire l'obiettività e l'imparzialità della giustizia.

I procedimenti speciali in sede penale

I procedimenti speciali, alternativi a quello ordinario, sono il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta, il procedimento per decreto penale, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo. Tali procedimenti sono spesso anche alternativi tra di loro.

Nei procedimenti speciali, con l'intento di rendere più rapido e snello l'iter giudiziario e deflazionare il carico processuale dibattimentale, mancano alcune fasi o gradi di giudizio che caratterizzano invece il rito ordinario.

La normativa che ha introdotto la competenza penale del Giudice di Pace ha escluso nei procedimenti davanti a tale organo l'applicazione di procedimenti speciali.

Il giudizio abbreviato

L'imputato può richiedere, rinunciando al dibattimento, che il procedimento sia definito sulla base degli elementi raccolti durante le indagini preliminari che vengono ad assumere piena valenza probatoria. Per accedere a tale tipo di giudizio non è più previsto, come in passato, il consenso da parte del PM avendo il giudice l'obbligo di decidere comunque sulla richiesta salvo il caso che sia l'imputato stesso a condizionare la sua richiesta ad una integrazione probatoria. Il giudice decide allo stato degli atti e, in base alla recente normativa, anche sulle prove acquisite in sede di integrazione probatoria.

Il giudizio abbreviato si può concludere con sentenza di non doversi procedere o con sentenza di assoluzione oppure di condanna. In quest'ultimo caso comunque, essendo il giudizio abbreviato un rito premiale, la pena viene ridotta di un terzo.

In considerazione di tali benefici premiali e per l'economia processuale non tutte le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato sono appellabili; esse sono comunque assoggettabili a ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento)

Nei casi in cui la pena prevista, tenuto conto delle attenuanti e della diminuzione fino a un terzo, non supera i due anni, può essere richiesta dall'imputato o dal PM l'applicazione della pena su richiesta.

In generale, se esiste l'accordo tra le parti riguardo l'entità della pena da irrogare e sull'affermazione di colpevolezza e se le condizioni pattuite e prospettate nella richiesta sono valutate accoglibili, anche in termini di congruità, il giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena. I vantaggi per l'imputato consistono in una riduzione della pena, nella possibilità di condizionare il rito alla sospensione della pena concordata, dell'esclusione al pagamento delle spese processuali, nell'assenza di pene accessorie e di misure di sicurezza, nella estinzione del reato e di ogni altro effetto penale decorso un certo termine. La sentenza di patteggiamento è inappellabile, ma solo ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità.

Il procedimento per decreto penale

Nel caso il PM ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, può richiedere al Gip l'emissione del decreto penale di condanna; in mancanza di opposizione da parte dell'imputato questo diventa esecutivo. La definizione del procedimento per decreto penale consente all'imputato di avvalersi di un complesso di benefici premiali.

Il giudizio immediato

Consiste nel passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al giudizio dibattimentale, saltando l'udienza preliminare. È un rito speciale, di tipo non premiale, che può essere richiesto dal PM quando la prova è evidente; esso può anche essere richiesto dall'imputato che desideri accedere immediatamente al giudizio dibattimentale ed è disposto con decreto di citazione a giudizio del Gip in presenza dei presupposti di legge. L'imputato che abbia ricevuto notificazione del decreto di giudizio immediato, disposto su iniziativa del PM, può comunque richiedere, entro un termine ridotto, in alternativa, il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta.

Il giudizio direttissimo

Si caratterizza per la mancanza della udienza preliminare. Essa è applicabile per ogni tipo di reato, nei casi in cui vi sia arresto in flagranza o confessione del reato commesso ed è azionabile esclusivamente dal PM; se l'imputato è allo stato libero il PM deve notificargli il decreto di citazione a giudizio, se invece è detenuto esso deve essere presentato direttamente all'udienza dibattimentale dove il PM stesso eserciterà l'azione penale. L'imputato ha comunque facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, con i vantaggi che ne derivano. In presenza di rito direttissimo, disposto unilateralmente dal PM, l'imputato può optare per i riti premiali del patteggiamento e del giudizio abbreviato.

Il giudizio direttissimo si differenzia, tra l'altro, dal giudizio immediato, in quanto per accedere a tale rito non è richiesto alcun intervento da parte del Gip previsto, invece, nel giudizio immediato per la emissione del decreto e da una maggiore celerità dei tempi processuali.

Il procedimento penale minorile

Il vigente Codice di procedura penale minorile è prevalentemente incentrato al recupero e alla tutela del minore deviante, prevedendo risposte diversificate a seconda la personalità e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne.

In ogni fase del procedimento, al minorenne è assicurata l'assistenza dei genitori o di altra persona idonea, e dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. La personalità del minore è, inoltre, particolarmente protetta attraverso il divieto di pubblicazione della sua immagine e di divulgazione della sua identità.

Anche in presenza di una commissione di reato e di accertata responsabilità penale nei confronti del minorenne, nei casi in cui venga riconosciuta la "tenuità" e l'"occasionalità" del fatto, il Giudice

minorile può emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore.

In tema di libertà personale nei confronti di minorenni per i reati punibili con pena inferiore nel massimo a nove anni non è consentita l'adozione di custodia cautelare, salvo che per alcune tipologie di delitto. Lo stesso limite è previsto per l'arresto in flagranza di reato, che resta comunque sempre facoltativo, mentre per operare il fermo si richiede anche un minimo edittale non inferiore a due anni.

Anche quando l'azione penale è iniziata, il giudice può "sospendere" il corso del procedimento per una durata predeterminata e "mettere alla prova" il minore. Questi viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per opportune "attività di osservazione, trattamento e sostegno". Se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, la prova ha esito positivo, il reato viene dichiarato estinto.

Una particolare tipologia di definizione del procedimento minorile e la concessione del c.d. perdono giudiziale che può avvenire in udienza preliminare o dibattimentale.

Nel procedimento minorile non è possibile il patteggiamento né è ammissibile il decreto penale in quanto il primo presuppone il conseguimento di una piena maturità di scelta che il minore non può avere ed il secondo non prevede quella adeguata e necessaria valutazione della personalità del minore che, invece, rappresenta la base per tutte le scelte in campo penale minorile.